



PROVINCIA DI VICENZA

Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

DETERMINAZIONE N° 1655 DEL 12/11/2019

Servizio SUOLO RIFIUTI ACQUA

OGGETTO: DITTA SUPERMERCATI TOSANO CEREA S.R.L CON SEDE LEGALE IN VIA PALESELLA 1 IN COMUNE DI CEREA (VR) E SEDE DELL'INTERVENTO IN VIA ROVERETO - LOCALITÀ MOTTA - IN COMUNE DI COSTABISSARA (VI). AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA PER LA REALIZZAZIONE E L'ESERCIZIO DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DELLE ACQUE DI PRIMA PIOGGIA DEL PIAZZALE/PARCHEGGIO E PER L'ATTIVAZIONE DEL RELATIVO SCARICO SU CORSO D'ACQUA SUPERFICIALE.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 recante “Norme in materia ambientale” e comprendente, fra l’altro, norme sulla tutela delle acque dall’inquinamento stabilisce, in particolare:
 1. all’art. 113 comma 1 lettera b) che le regioni disciplinano ed attuano “ *i casi in cui può essere richiesto che le immissioni delle acque meteoriche di dilavamento, effettuate tramite altre condotte separate, siano sottoposte a particolari prescrizioni, ivi compresa l'eventuale autorizzazione.*”
 2. all’articolo 124 i *Criteri generali* sul rilascio delle autorizzazioni allo scarico;
- con deliberazione del Consiglio Regionale del Veneto n. 107 del 5 novembre 2009, pubblicata sul BUR n. 100 del 8 dicembre 2009, è stato approvato il Piano di Tutela delle Acque ed in particolare con l’art. 39 - *Acque meteoriche di dilavamento, acque di prima pioggia e acque di lavaggio* - la Regione Veneto ha dato attuazione all’art. 113 del D.Lgs. 152/06;
- la Legge Regionale del Veneto 16 aprile 1985 n. 33, e successive modifiche ed integrazioni, e in particolare l’art. 5 comma 2 lettera a) assegna alla Provincia l’esercizio delegato del controllo preventivo “autorizzando gli impianti di seconda categoria di cui all’art 49 lettera

c) e che ai sensi dell'art. 49 lettera c punto 2 “gli impianti di depurazione gestiti da imprese private, per conto proprio, annessi agli insediamenti produttivi per il trattamento dei reflui liquidi ivi prodotti” sono classificati di seconda categoria;

- con parere n. 04/0417 la Commissione Tecnica Provinciale per l’Ambiente ha approvato i nuovi criteri operativi per la gestione delle acque meteoriche di cui ai commi 1 e 3 dell’art. 39 del Piano di Tutela delle Acque della Regione Veneto;

Vista la richiesta di autorizzazione preventiva per la realizzazione e l'esercizio dell'impianto di depurazione delle acque di prima pioggia provenienti dal dilavamento del parcheggio compreso nel P.U.A. ZAMBON e in piccola parte nel P.U.A. VABENE e per l'attivazione del relativo scarico nella Roggia Boschetta tramite tombotto, presentata dalla ditta Supermercati Tosano Cerea s.r.l. per il sito in via Rovereto – località Motta a Costabissara (VI) e ricevuta agli atti del presente Servizio, tramite SUAP, in data 13/08/2019 (agli atti con prot. n. 43846) e successive integrazioni in data 26/09/2019 (prot. n. 50737);

Dato atto che con nota provinciale prot. n. 49002 del 18 settembre 2019 è stata comunicata alla ditta, al SUAP ed a tutti gli altri soggetti interessati l'avvenuta ricezione della richiesta di autorizzazione e l'avvio del procedimento con contestuale richiesta di integrazioni;

Vista la documentazione tecnica trasmessa da cui risulta che:

- l’area per cui si richiede l'autorizzazione è il parcheggio in continuità con il lotto confinante a nord nel P.U.A. VABENE, dove è stato realizzato l'edificio commerciale (supermercato). Il parcheggio è quindi compreso nel P.U.A. ZAMBON e in piccola parte in P.U.A. VABENE;
- il parcheggio di progetto avrà gli stalli in betonella drenante posata su un riporto di circa un metro di spessore, costituito da materiale arido riciclato che interessa tutta la superficie dell'intervento;
- per le acque meteoriche verrà realizzato un impianto di separazione delle acque di prima pioggia. La seconda pioggia confluirà al collettore di Piano, già autorizzato dal Consorzio per il P.U.A. Zambon, che affluirà al bacino di laminazione che restituirà in Roggia Contarina. Per la prima pioggia sono previsti i seguenti passaggi: sedimentazione nella vasca di raccolta, pozzetto di disoleazione, pozzetto con filtro a carboni attivi, pozzetto d'ispezione con contatore volumetrico e infine lo smaltimento diretto al tombotto (interno al Piano Vabene) che porta alla roggia Boschetta, previo pozzetto di campionamento;
- dimensionamento della vasca di prima pioggia:
sup. in asfalto (6.450,52 mq) e betonella (4.103,93) = 10.554,45 mq
sup. a verde 768,38 mq
sup. fondiaria totale 11.322,83 mq
- dati tecnici:
superficie servita del parcheggio: 10.555 mq
capacità di accumulo vasca di prima pioggia: 10.555 mq x 0.9 x 0.005 m = 48 mc
dimensioni interne vasca di accumulo: cm 226x900x235
dimensioni interne disoleatore (accessoriato con filtro a coalescenza): cm 160x220x140
- vista la necessità di livelli depurativi migliori (scarico Tab.4 152/2006) la ditta ha previsto l'istallazione di un sistema di filtrazione aggiuntivo a valle dell'impianto di separazione e disoleazione. Questo sistema è costituito da una colonna a carboni attivi granulare;
- a valle dell'impianto di trattamento è previsto un pozzetto di campionamento e quindi lo scarico diretto nel tombotto che porta alla roggia Boschetta;

Dato atto che trattasi di attività che rientra nelle tipologie indicate al comma 3 dell'art. 39 delle N.T.A. del P.T.A. (nello specifico lettera d);

Vista la nota di Viacqua S.p.A. del 22/01/2018 (agli atti con prot. n. 4674 del 23/01/2018) con cui si comunica che, nel raggio di 200 metri rispetto l'area indicata, non esistono pozzi di captazione utilizzati dall'acquedotto comunale di Costabissara e quindi ricadenti nelle loro competenze di gestori;

Visto il nulla osta idraulico n. 2019/028 rilasciato dal Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta per lo scarico nella Roggia Boschetta delle acque di prima pioggia per l'area di cui trattasi, in cui viene prescritto che lo scarico rispetti i limiti della Tabella 4 dell'Allegato 5, parte terza del D. Lgs. 152/06 nonché sia garantita l'assenza delle sostanze indicate al punto 2.1 dell'Allegato 5 parte terza;

Considerato che il nulla osta di cui sopra risulta inoltre condizionato dalla seguente prescrizione: *“vista la funzione irrigua che la Roggia Boschetta svolge all'interno del suo bacino, e la particolarità idraulica del territorio stesso, è necessaria una programmazione stabile sul lungo periodo delle misure di protezione che la Ditta intende adottare, per conseguire e mantenere un buono stato delle acque superficiali del corpo recettore. Tale programmazione dovrà essere inviata anche allo scrivente consorzio per presa visione.”*

Dato atto che, nella nota di avvio prot. n. 49002 del 18/09/2019, si è chiesto alla ditta di dare riscontro alla richiesta avanzata dal Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta in merito alla programmazione stabile delle misure di protezione del corpo recettore e al Consorzio di fornire eventuali osservazioni in merito alla proposta di programmazione della ditta, entro 30 giorni dal ricevimento della stessa e in assenza di riscontro si sarebbe intesa come accettata;

Considerato che nei termini di cui sopra non sono pervenute osservazioni da parte del Consorzio;

Considerato che si rende necessario, al fine di poter verificare l'effettivo funzionamento degli impianti, prescrivere un contatore volumetrico non manomissibile per la registrazione delle portate scaricate;

Considerato che si ritiene opportuno prescrivere la tenuta di un quaderno di manutenzione in cui registrare gli interventi di manutenzione dell'impianto di depurazione con obbligo di registrazione entro sette giorni lavorativi dalla conclusione dell'intervento ai fini di una maggior puntualità nella gestione dell'impianto oltre che ad una più efficace azione di controllo da parte degli Organi preposti;

Vista la Legge Regionale 16 aprile 1985, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Piano di Tutela delle Acque, approvato dal Consiglio Regionale del Veneto con delibera n. 107 del 5/11/2009, modificato ed integrato con successive D.G.R.V.;

Vista la Legge Regionale 8 maggio 2009, n. 12 intitolata *“Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio”*;

Vista la Legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni;

Preso atto che il presente provvedimento rispetta il termine previsto dal Regolamento sui procedimenti amministrativi di competenza della Provincia di Vicenza (Deliberazione di Consiglio n.37/2013) che è di giorni 90 (ID PROC. 633);

Visti gli artt. 151 comma 4 e 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

Richiamata la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2 del 10/01/2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2019-2021;

Richiamato altresì il Decreto Presidenziale n. 11 del 31/01/2019 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021 e il Piano Performance 2019/2021;

Visto il Decreto del Presidente della Provincia n. 37 del 04/04/2019 di affidamento dell'incarico di direzione del Servizio Ambiente;

DETERMINA

1. **di autorizzare** la ditta Supermercati Tosano Cerea s.r.l. per il sito in via Rovereto – località Motta a Costabissara (VI) alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto di depurazione delle acque di prima pioggia provenienti dal dilavamento del parcheggio compreso nel P.U.A. ZAMBON e in piccola parte nel P.U.A. VABENE e per l'attivazione del relativo scarico nella Roggia Boschetta tramite tombotto, come da documentazione trasmessa in data 13/08/2019 (agli atti con prot. n. 43846) e in data 26/09/2019 (prot. n. 50737), con le seguenti **prescrizioni**:

a) ai sensi della L.R. n. 33/85 art. 49, integrata dalla L.R. n. 15/95, l'avvio dell'impianto è subordinato alla presentazione, all'autorità di vigilanza (Provincia e ARPAV), del certificato di regolare esecuzione dell'opera rilasciato dal direttore dei lavori;

b) il pozzetto di campionamento, situato a valle dell'impianto di depurazione, dovrà essere del tipo UNICHIM o analogo, in modo da permettere il prelievo manuale o con l'attrezzatura automatica (autocampionatore), dovrà essere sempre accessibile da parte delle autorità competenti al controllo, idoneo per i prelievi e le misure di portata e indipendente da altri eventuali apporti di acque reflue;

c) dovrà essere installato a monte del pozzetto di campionamento o comunque a monte di eventuali altri apporti di acque reflue, un contatore volumetrico o sistema equivalente non manomissibile, che verrà sigillato da parte dell'Autorità di controllo. La data di installazione dovrà essere preventivamente (almeno 15 giorni prima) comunicata ad ARPAV;

d) dovrà dotarsi di un quaderno di manutenzione in cui registrare, entro sette giorni lavorativi dalla conclusione dell'intervento, le seguenti operazioni:

- svuotamento periodico delle vasche di dissabbiatura/disoleatura dai residui pesanti e dagli olii, puliti e/o sostituiti il filtro a coalescenza e i carboni attivi secondo la frequenza stabilita dal progettista/fornitore dell'impianto, al fine di garantire il sufficiente volume di accumulo, come progettualmente individuato nonché il perfetto funzionamento del depuratore;
- altri interventi di manutenzione programmata e straordinaria che vengono eseguiti sull'impianto di depurazione;
- eventuali rotture o disfunzioni del dispositivo di allontanamento delle acque di prima pioggia e/o dell'eventuale elettropompa sommergibile e la data di ripristino della funzionalità degli stessi;

- verifica periodica del contatore di scarico (con registrazione della portata rilevata).

Il citato quaderno dovrà essere messo a disposizione dell'autorità di controllo;

e) la ditta, al fine di monitorare nel tempo il rispetto dei limiti di legge, dovrà far effettuare da un laboratorio analisi allo scarico delle acque di dilavamento piazzale **relativamente alla prima pioggia**, indicando il metodo di campionamento e le metodiche analitiche. **Dovranno essere eseguite almeno 1 analisi all'anno, dopo un periodo di secco ragionevolmente lungo** e almeno per i seguenti parametri: **pH, COD, Conducibilità (facoltativa), Solidi Sospesi Totali, Ferro, Rame, Piombo, Zinco, Idrocarburi Totali**. Il prelievo dei campioni dovrà essere effettuato da personale del laboratorio che redigerà anche un apposito verbale di prelievo da allegare al rapporto di prova. **Il campionamento dovrà essere effettuato nelle condizioni operative, meteorologiche ed impiantistiche ritenute dal tecnico responsabile più gravose per la qualità delle acque scaricate e che dovranno essere specificatamente indicate nel verbale di campionamento**. I rapporti di prova con i relativi verbali di prelievo dovranno essere conservati dalla ditta e messi a disposizione delle autorità competenti al controllo;

f) la ditta dovrà provvedere all'attenta e costante conduzione dell'impianto di depurazione, secondo le indicazioni e le prescrizioni del fornitore/progettista, evitando di provocare un aumento, anche temporaneo, dell'impatto nel corpo recettore dello scarico e segnalando tempestivamente alla Provincia e all'ARPAV di Vicenza eventuali inconvenienti che si dovessero verificare all'impianto;

g) lo scarico delle acque meteoriche di prima pioggia trattate dovrà rispettare i limiti definiti nella tabella 4 dell'allegato 5 alla parte terza del d.lgs. 152/06 e dovrà essere garantita l'assenza delle sostanze indicate al punto 2.1 dell'allegato 5 alla parte terza del d.lgs. 03/04/2006, n. 152;

h) i limiti di accettabilità non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;

2. di avvertire che:

a) come previsto al comma 3) dell'art. 39 del Piano di Tutela delle Acque, la presente autorizzazione si intende tacitamente rinnovata se non intervengono variazioni significative della tipologia dei materiali depositati, delle lavorazioni o delle circostanze, che possono determinare variazioni significative nella quantità e qualità delle acque di prima pioggia.

b) Il mancato rispetto delle prescrizioni del presente provvedimento comporta l'attivazione dei procedimenti di cui all'art. 130 del D. Lgs. n. 152/2006, nonché l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 133 del medesimo decreto, salvo che il fatto non costituisca reato.

c) Le modifiche dell'impianto di depurazione devono essere comunicate preventivamente alla Provincia che valuterà l'eventuale necessità di un'autorizzazione preventiva alla modifica e di verifica della funzionalità e potenzialità dell'impianto stesso.

d) La Provincia si riserva la facoltà di modificare ed integrare il presente provvedimento nel caso ciò si renda necessario a seguito di modifiche normative introdotte nella materia o di nuovi elementi comunicati da parte degli Enti coinvolti nel procedimento.

e) L'eventuale trasferimento, ampliamento o ristrutturazione dell'insediamento, da cui derivi uno scarico avente caratteristiche qualitativamente e/o quantitativamente diverse da quelle

dello scarico preesistente, comporta la presentazione di una nuova domanda di autorizzazione allo scarico a norma dell'art. 124 del D. Lgs. n. 152/2006.

3. **di informare** che il presente atto è rilasciato ai soli fini della legislazione per la tutela delle acque dall'inquinamento di esclusiva competenza provinciale, fatti salvi i diritti dei terzi e fermo restando le competenze di altri enti, comprese quelle comunali in materia urbanistica e igienico sanitaria, dei Consorzi di Bonifica, della Regione Veneto – Area Tutela e Sviluppo del Territorio, Direzione Operativa Unità Organizzativa Genio Civile di Vicenza, ai quali Enti viene trasmesso il presente atto per le verifiche di competenza;
4. **di informare** altresì che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR del Veneto entro 60 giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
5. **di trasmettere** digitalmente il presente provvedimento allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Costabissara per gli adempimenti di competenza;
6. di attestare che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Provincia (ai sensi dell' art 49 del TUEL come modificato dalla Legge 213/2012);
7. di dare atto che al presente provvedimento sarà data esecuzione ad avvenuta pubblicazione all'albo pretorio on line.

Vicenza, 12/11/2019

**Sottoscritta dal Dirigente
(MACCHIA ANGELO)
con firma digitale**

Responsabile del Procedimento: dott.ssa Maria Luisa Cogo